

STATUTO del Comitato denominato "Comitato Italia 5 Stelle"

Art. 1 - Denominazione.

E' costituito, ai sensi dell'art. 39 del codice civile, un Comitato per l'organizzazione, la promozione, il coordinamento, la gestione di tutte le future manifestazioni "Italia a 5 Stelle", nonché ogni altra attività di utilità sociale anche a sostegno di eventi terzi per il raggiungimento degli scopi del comitato, ivi compresa la relativa raccolta fondi per il sostentamento delle spese che tali attività comportano. Il Comitato assume la denominazione: "**Comitato Italia a 5 Stelle**".

Art. 2 - Sede.

La sede principale del Comitato è in **Treviso**, via **Castagnole n. 20**.

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune originale ed istituire o sopprimere sedi secondarie.

Il coordinamento del Comitato corrisponde all'indirizzo mail: "**comitatoitalia5stelle@gmail.com**".

E' possibile trasferire il coordinamento del Comitato in corrispondenza di un indirizzo Web nel caso se ne riscontri la necessità.

Art. 3 - Durata.

Il Comitato ha durata di anni 10 (dieci) a decorrere da oggi, successivamente rinnovabile di anno in anno, e può essere sciolto in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Esso potrà sciogliersi, oltre che per le altre cause previste dalla legge, anche per il raggiungimento dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.

Art. 4 - Scopo.

Il Comitato ha lo scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, di curare attivamente l'organizzazione, la promozione, il coordinamento, la gestione di tutte le future manifestazioni "**Italia a 5 Stelle**", nonché ogni altra attività di utilità sociale anche a sostegno di eventi terzi per il raggiungimento degli scopi del comitato, ivi compresa la relativa raccolta fondi per il sostentamento delle spese che tali attività comportano.

Il Comitato potrà, altresì, compiere direttamente od indirettamente tutte le attività necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo suddetto, utilizzando i fondi all'uopo raccolti, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- svolgere e sostenere tutte le future manifestazioni "Italia a 5 Stelle", nonché ogni altra attività di utilità sociale anche a sostegno di eventi terzi, ponendo in essere, direttamente od indirettamente, ogni possibile iniziativa;
- curare la gestione delle suddette manifestazioni e il loro svolgimento;
- collaborare in ogni sede con gli Organismi competenti e comunque operare al fine delle suddette manifestazioni, attività e/o eventi;
 - svolgere, direttamente o indirettamente, attività di promozione, di coordinamento, di gestione e di prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni, attività e/o eventi stessi, anche coordinando, organizzando e disciplinando l'attività dei finanziatori e quella dei soggetti operativi.

Art. 5 - Componenti. Esclusione.

I componenti del Comitato sono inizialmente quelli intervenuti al momento dell'atto costitutivo ("Promotori").

Possono partecipare altresì al Comitato persone fisiche o giuridiche comunque interessate al perseguimento dello scopo del Comitato, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di componente del Comitato può cessare: per recesso, per decesso, per scioglimento del Comitato.

Il Membro che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato.

L'esclusione è prevista per i seguenti casi:

- a) inadempimento degli obblighi assunti a favore del Comitato;
- b) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi del Comitato.

L'esclusione è deliberata dalla Assemblea su parere motivato del Consiglio direttivo il quale deve, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea, richiedere mediante comunicazione scritta da inviarsi al domicilio del membro promotore, eventuali giustificazioni.

La delibera di esclusione deve essere assunta con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti, non computandosi nel numero di questi il Componente da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al Componente escluso.

Il Componente recedente o escluso sarà comunque tenuto all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte a favore del Comitato prima dell'esercizio del recesso o esclusione, indipendentemente dal tempo necessario, ed a prestare, durante il preavviso, la propria migliore assistenza per la continuità dell'attività del Comitato.

Art. 6 - Nuovi Componenti.

L'Assemblea, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Componenti, decide l'ammissione di nuovi Componenti e, in caso di mancato accoglimento, è tenuto a rendere nota la motivazione all'interessato.

Tra i Componenti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea.

Art. 7 - Patrimonio.

Il patrimonio del Comitato è costituito dalle contribuzioni effettuate nel rispetto della normativa vigente di seguito indicate:

- a) contributi conferiti dai costituenti;
- b) contributi ed elargizioni disposte dai costituenti, nonché dagli altri soggetti che possano essere interessati al perseguimento dello scopo;
- c) ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che riceva;
- d) beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano al Comitato a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Organi

Organi del Comitato sono:

- 1) l'Assemblea dei Componenti;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Tesoriere.

Art. 9 - Assemblea. Composizione e Funzionamento.

Il Comitato ha nell'Assemblea dei Componenti il suo organo sovrano.

L'Assemblea è composta da tutti i Componenti del Comitato.

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità dei Componenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno entro e comunque entro i termini fissati per l'approvazione del conto consuntivo della gestione nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso (lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica ovvero altro mezzo idoneo che dia atto del ricevimento) spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide anche le assemblee non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti e vi assistano, o siano informati, tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per la modifica dello statuto nonché per lo scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga mediante consultazione scritta, ferme restando le maggioranze indicate ai commi precedenti.

Art. 10 - Assemblea. Funzioni.

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti attribuzioni, oltre alle funzioni di indirizzo:

- 1- approvazione del rendiconto consuntivo;
- 2- nomina del Presidente;
- 3- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- 4- modificazioni dello Statuto;
- 5- scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato;
- 6- deliberazioni su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle;
- 7- deliberazioni comunque afferenti altri oggetti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge.

Art. 11 - Consiglio direttivo. Composizione e funzionamento.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea, tra i Componenti del Comitato.

Il Consiglio direttivo designerà al suo interno, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente ed il Vice presidente.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio, ad eccezione dei consiglieri investiti di particolari funzioni che potranno ricevere una remunerazione deliberata dall'Assemblea e su proposta del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione dev'essere fatta con avviso (lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica ovvero altro mezzo idoneo che dia atto del ricevimento) spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato, secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

Dalle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 12 - Consiglio Direttivo. Poteri.

Il Consiglio Direttivo esercita in base a criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo tutti i poteri non attribuiti dal presente statuto ad altri organi del Comitato.

Il Consiglio Direttivo esercita collegialmente le seguenti attribuzioni:

- 1- deliberazione dei rendiconti, predisposti dal Consigliere Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 2- designazione, nell'ambito dei propri componenti, di un Vice Presidente con funzioni vicarie;
- 3- designazione, nell'ambito dei propri componenti, del Consigliere Tesoriere;
- 4- affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie attribuzioni, con esclusione di quelle in materia di deliberazione dei rendiconti;
- 5- conferimento di deleghe a suoi Componenti per la cura di specifiche attività;
- 6- deliberazione in merito all'assetto organizzativo del Comitato, nonché in merito all'eventuale ammissione di nuovi Componenti;
- 7- deliberazioni in merito agli acquisti ed alle alienazioni di beni di qualsiasi natura per importo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila), nonché sull'accettazione di donazioni e lasciti per importo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila);
- 8- deliberazioni in merito alla raccolta di fondi, contributi, elargizioni e simili;
- 9- deliberazione in merito ai rimborsi di spesa per i componenti del Consiglio Direttivo;

10- predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea.

Art. 13 - Tesoriere.

Il Consigliere Tesoriere, o persona di sua fiducia, provvede alla gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile del Comitato, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili e sociali e predisporre la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio da sottoporre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consigliere Tesoriere può compiere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo per le operazioni di importo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila), tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso.

Il Consigliere Tesoriere ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e di compiere tutte le operazioni bancarie in genere; può acquisire beni e lasciti per conto del Comitato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per le operazioni di importo superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila).

Nei limiti delle sue attribuzioni, il Consigliere Tesoriere ha la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consigliere Tesoriere può esercitare le proprie attribuzioni direttamente od avvalendosi di procuratori, generali o speciali, salvo che per la predisposizione delle proposte di rendiconto. La designazione di procuratori generali o speciali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Presidente.

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale (sostanziale e processuale) del Comitato, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano inoltre al Presidente le seguenti attribuzioni:

- 1- cura dei rapporti istituzionali;
- 2- convocazione e presidenza dell'Assemblea;
- 3- convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo;

In caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 15 - Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, per la predisposizione del rendiconto consuntivo, del maggior termine di 6 (sei) mesi.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e patrimonio durante la vita del Comitato, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve o fondi destinati a tale scopo.

Art. 16 - Scioglimento.

Al termine della durata del Comitato e, comunque, in ogni altra ipotesi di scioglimento - anche anticipato - del Comitato, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando l'organo deputato alla liquidazione stessa.

In ogni caso, lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c.

Se allo scioglimento del Comitato dovessero restare fondi a disposizione, questi verranno devoluti all'*Associazione Rousseau* (attualmente con sede in Milano, via Gerolamo Morone n. 6), c.f. 97748630155.

Art. 17 - Regime iniziale.

In prima applicazione del presente Statuto, il primo Consiglio Direttivo è costituito in persona dei Promotori Signori:

- **BORRELLI David**, Presidente;
- **BUGANI Massimo**, Vice-Presidente e Consigliere Tesoriere;
- **CASALEGGIO Davide Federico Dante**, Consigliere.

Art. 18 - Trasparenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulle modalità ed i limiti della raccolta fondi, nonché i rendiconti approvati, verranno pubblicati sul sito internet "www.movimento5stelle.it" o sul diverso sito al quale dovesse essere trasferito il coordinamento del Comitato secondo quanto previsto al precedente art. 2.

Art. 19 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile in materia di Comitati.